

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 luglio 2018, n. G08809

POR FESR Lazio 2014-2020. Integrazione delle determinazioni n. G07583 del 5/7/2016 e G07638 del 30/05/2017. Relazione istruttoria, ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sull'affidamento da parte della Regione Lazio alla società in house Lazio Innova S.p.A. delle attività di gestore del Fondo di Fondi FARE Lazio della programmazione 2014-2020 in conformità dell'art. 38 par. 4 lett. b) iii) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Integrazione delle determinazioni n. G07583 del 5/7/2016 e G07638 del 30/05/2017. Relazione istruttoria, ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sull'affidamento da parte della Regione Lazio alla società in house Lazio Innova S.p.A. delle attività di gestore del Fondo di Fondi FARE Lazio della programmazione 2014-2020 in conformità dell'art. 38 par. 4 lett. b) iii) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
anche in qualità di Autorità di GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Credito, Incentivi alle imprese, Artigianato e Cooperazione;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata, tra l'altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 845, del 30 dicembre 2016, che designa, quale Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 07/05/2018 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 6/09/2002 n. 1;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 395/2015 e successive modifiche, n. 346/2016 e n. 342/2016, sono state approvate le Modalità Attuative del POR (MAPO) relative, rispettivamente, alle Azioni 3.3.1, 3.6.1 e 4.2.1, riportanti fra l'altro i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR con procedura scritta 2/2016, ai sensi dell'art. 110 (1) (a) del CPR;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 26 aprile 2017 sono state approvate le Modalità Attuative del POR (MAPO) relative all'Azione 3.6.4 "Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage" – Venture Capital dell'Asse prioritario 3 - Competitività;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 dell'11 maggio 2017 sono state estese le Modalità Attuative del POR relative all'Azione 3.6.4 alle Azioni 3.5.1 b e 1.4.1 con l'individuazione delle rispettive risorse, nel rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal CdS del POR con procedura scritta 2/2017, interamente afferente agli SF per il capitale di rischio salvo che per le sovvenzioni, di natura accessoria, da concedersi ai sensi dell'art. 24 del RGE per i costi di esplorazione degli SF che associano capitale privato a livello di SF;
- la Valutazione ex ante (VEXA) 2014 relativa agli Strumenti Finanziari (SF) Cofinanziati da Fondi Strutturali e di Investimento europei ai sensi dell'art. 37 del Reg. 1303/2013 è stata inoltrata, tramite il portale SFC della Commissione Europea per il trasferimento delle informazioni, al momento della presentazione del Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 nel dicembre 2014;
- la Regione ha completato, ad aprile 2016, l'aggiornamento della versione della VEXA SF del 16 luglio 2014, sopra citata, relativamente al pacchetto Credito e Garanzia, finalizzata a verificare se la strategia individuata ed i singoli SF previsti (Fondo rotativo per il piccolo credito; Fondo di Riassicurazione;

Garanzia Equity; Fondo Seed capital; Fondo Venture Capital) potessero contribuire positivamente al raggiungimento degli obiettivi del PO ed ha provveduto a trasmettere, conformemente a quanto previsto all'art. 37 del Re. (UE) 1303/2013, la relativa informativa al Comitato di Sorveglianza, con nota prot. 108/SP del 04/05/2016 ed a presentarla allo stesso Comitato nella riunione del 27 maggio 2016;

- con Determinazione Dirigenziale G07287 del 27/06/2016, l'Autorità di Gestione ha adottato la Valutazione ex ante (VEXA) relativa agli Strumenti Finanziari (SF) Cofinanziati da Fondi Strutturali e di Investimento europei, ai sensi dell'Art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013 aggiornata;
- la VEXA SF prevede che per la gestione degli SF sia istituito un Fondo di Fondi, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nell'attuazione degli SF;
- la VEXA SF prevede la gestione del Fondo di Fondi da parte del soggetto in house providing Lazio Innova per tutti gli SF previsti, al fine di avvalersi di un soggetto esperto sia nel perseguire obiettivi di interesse pubblico che nell'interagire con gli intermediari finanziari e assicurare al contempo la necessaria flessibilità nell'attuazione degli SF;
- la Regione ha completato, a marzo 2017, l'aggiornamento della versione della VEXA SF del 16 luglio 2014, sopra citata, relativamente agli SF per il Capitale di Rischio, da attuarsi nel rispetto della normativa in materia degli aiuti per il finanziamento al rischio di cui all'art. 21 del Reg. (UE) 651/2014, finalizzata a verificare se la strategia individuata ed i singoli SF previsti potessero contribuire positivamente al raggiungimento degli obiettivi del POR, specificamente delle Azioni 1.4.1, 3.5.1 e 3.6.4, ed ha provveduto a trasmettere, conformemente a quanto previsto all'art. 37 del CPR, la relativa informativa al CdS, con nota prot. 81/SP del 27/3/2017;
- con Determinazione 21/4/2017, n. G05276 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 35 del 02/05/2017) è stata integrata la VEXA relativa agli Strumenti Finanziari con le valutazioni relative agli strumenti dedicati ad incentivare il settore privato ad investire nel capitale di rischio delle imprese innovative e delle modalità e criteri di selezione delle operazioni sostenute attraverso gli strumenti finanziari di Venture Capital;
- con Determinazione G08302 del 02/07/2018 è stato approvato il Documento di aggiornamento di maggio 2018 della Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari ai sensi dell'art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. G07583 del 5/7/2016 è stato approvato lo schema di "accordo di finanziamento tra Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione del Fondo di Fondi e delle risorse destinate ad altri interventi istituiti con il contributo del POR FESR Lazio 2014-2020 e di altri fondi regionali" (in breve AdF FARE Lazio) stipulato in data 7 luglio 2016 reg. cron. 19459/2016 costituendo il Fondo di Fondi di cui al punto 27 dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 e di altri interventi istituiti con il contributo del POR FESR Lazio 2014-2020 e di altri fondi regionali;
- con la Deliberazione n. 352/2016 la Giunta ha definito la destinazione delle risorse di bilancio regionale stanziato sul capitolo A42501, facendole confluire in parte nel Fondo di Fondi, o comunque destinandole ad interventi da disciplinare nel medesimo quadro contrattuale;
- con Determinazione Dirigenziale n. G03768 del 24 marzo 2017 è stato approvato il riutilizzo degli interessi maturati dai pagamenti del Programma agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF), e dei rientri (risorse restituite ai fondi) del POR FESR 207-2013, conformemente alle disposizioni dell'art.78, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- con Determinazione Dirigenziale n. G05828 del 5 maggio 2017 si è provveduto, fatta salva l'individuazione di ulteriori economie, all'accertamento delle somme già trasferite e non utilizzate da Lazio Innova S.p.A., quale Ente gestore degli interventi di ingegneria finanziaria (azioni 1.5.3, 1.5.2, 11.1 e 1.3) POR 2007-2013;
- la VEXA SF prevede che l'attuazione degli SF ivi previsti e attivati nell'ambito del Fondo di Fondi, siano affidati da Lazio Innova a terzi intermediari finanziari ad eccezione dello SF denominato INNOVA Venture;
- con Determinazione Dirigenziale n. G.07638 del 30/05/2017 è stato approvato lo "Schema di novazione dell'accordo di finanziamento sottoscritto il 7 luglio 2016, repertorio cronologico n. 19459 del 19 settembre 2016 per la gestione del Fondo di Fondi Fare Lazio e delle risorse destinate ad altri interventi istituiti con il contributo del POR FESR LAZIO 2014-2020 e di altri fondi regionali";
- la suddetta Novazione dell'accordo di finanziamento è stata sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova SpA ed annotata nel Registro Cronologico il 30/06/2017 con il n. 20126 ai sensi dell'art. 99 del R.R. 1/2002 e ss.mm.ii. ;

CONSIDERATO che l'Autorità di Audit con nota protocollo 655492 del 22/12/2017, indirizzata a Lazio Innova S.p.A in qualità di gestore del Fondo di Fondi, ha comunicato lo svolgimento dell'Audit sull'operazione "Costituzione del Fondo di Fondi" e con nota protocollo n. 112274 del 28/02/2018 ha trasmesso il rapporto di audit definitivo;

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 11669 del 11/04/2018 indirizzata all'Autorità di Audit, Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso, previa verifica e condivisione dei contenuti con l'Autorità di Gestione, il riscontro al rapporto di audit definitivo corredato dai relativi allegati;

CONSIDERATO che, in riscontro al punto B della Sezione Verifiche relative alla selezione dell'HF del rapporto di audit definitivo, l'Autorità di Gestione ha previsto la predisposizione della Relazione istruttoria ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 50/2016 sull'affidamento da parte della Regione Lazio alla società in house Lazio Innova della gestione del Fondo di Fondi;

TENUTO CONTO che il quadro normativo di riferimento (art.192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) prevede che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”* e che, nel procedere all'affidamento, non è stata predisposta una specifica Relazione, seppure siano state effettuate le valutazioni preventive richieste dalla norma citata;

CONSIDERATO che, in esito alle verifiche effettuate, il modello dell'affidamento a società di capitale a totale partecipazione pubblica risulta, come argomentato nella Relazione di cui al presente atto, quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione e, dall'altro, che ricorrono tutti i presupposti dettati dal Codice dei Contratti Pubblici affinché la Regione Lazio possa confermare l'affidamento dei servizi di che trattasi alla società in house Lazio Innova S.p.A.;

RITENUTO opportuno, specificare, con apposita Relazione, allegata al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: la natura di ente in house della società Lazio Innova SpA; le ragioni dell'affidamento all'ente in house e del mancato ricorso al mercato; i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; la congruità economica dell'offerta ricevuta, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover confermare con la suddetta Relazione istruttoria redatta, ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento da parte della Regione Lazio alla società in house Lazio Innova S.p.A. delle attività di gestore del Fondo di Fondi FARE Lazio della programmazione 2014-2020 in conformità dell'art.38 par.4 lett. b) iii) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e, per l'effetto, di dover integrare le determinazioni dirigenziali nn. G07583 del 5/7/2016 e G07638 del 30/05/2017;

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

- di specificare, con apposita Relazione, allegata al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: la natura di ente in house della società Lazio Innova SpA; le ragioni dell'affidamento all'ente in house e del mancato ricorso al mercato; i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; la congruità economica dell'offerta ricevuta, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione;
- di confermare con la suddetta Relazione istruttoria redatta, ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento da parte della Regione Lazio alla società in house Lazio Innova S.p.A. delle attività di gestore del Fondo di Fondi FARE Lazio della programmazione 2014-2020 in conformità dell'art.38 par.4 lett. b) iii) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e, per l'effetto, di integrare le determinazioni dirigenziali nn. G07583 del 5/7/2016 e G07638 del 30/05/2017.

Il presente atto è pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it e sul sito internet <http://www.lazioeuropa.it>, al fine di darne la più ampia diffusione.

Il Direttore
Rosanna Bellotti

ALLEGATO I

Relazione istruttoria, ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sull'affidamento da parte della Regione Lazio alla società in house Lazio Innova S.p.A. delle attività di gestore del Fondo di Fondi FARE Lazio della programmazione 2014-2020 in conformità dell'art.38 par.4 lett. b) iii) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

SOMMARIO

1. Premesse e finalità	3
2. Il quadro normativo di riferimento	4
3. La natura di ente in house di Lazio Innova S.p.A.	4
4. Le motivazioni della scelta per l'affidamento in essere	6
5. Verifica della congruità economica	8
6. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 D. Lgs. 50/2016	12

I. Premesse e finalità

Nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, la politica dei fondi SIE gioca un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020 per conseguire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, mediante la promozione di uno sviluppo organico dell'Unione e la riduzione dei divari regionali. In questo contesto, gli strumenti finanziari ricoprono un ruolo importante per il raggiungimento dei suindicati obiettivi.

Gli strumenti finanziari sono definiti dal Regolamento (UE) n. 966/2012 come “misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni.”

Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli strumenti finanziari sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 che contiene una specifica sezione (Titolo IV – articoli da 37 a 46), rinviando, per la disciplina di maggior dettaglio, a successivi regolamenti delegati e di esecuzione.

Tenuto conto del Programma Operativo Regionale Lazio 2014-2020 (2014IT16RFOP010), approvato con Decisioni della Commissione Europea C(2015)924 del 12/2/2015 e C(2017 8227 del 7/12/2017, la Regione Lazio intende sia dare continuità agli strumenti finanziari già attivati nel corso della Programmazione 2007/2013, sia attivare strumenti finanziari innovativi.

Ai sensi dell'art.38 par.4 lett. b) iii) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione quando sostiene strumenti finanziari può affidarne la gestione a organismi pubblici o privati.

Avendo l'Autorità di Gestione reputato, sulla base delle considerazioni di seguito esposte, di individuare, quale migliore organismo gestore del Fondo di Fondi FARE Lazio della programmazione 2014-2020, la società in house Lazio Innova S.p.A., è necessario, ai sensi delle specifiche previsioni dettate dall'art.192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, redigere apposita relazione istruttoria.

La Società Lazio Innova SpA, costituita ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, nell'ambito della propria *mission* svolge, in conformità alle previsioni statutarie¹, attività di assistenza tecnica,

¹ Si veda l'art.4 Oggetto sociale dello Statuto che prevede quanto segue. “La Società opera quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, nonché mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie.

Per tali finalità la Società, in particolare: 1. opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo del Lazio attraverso l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura d'impresa e il sostegno alle imprese per l'accesso al credito e alle altre fonti di finanziamento e garanzia; 2. nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione Lazio e degli strumenti di programmazione negoziata, promuove e partecipa, di norma in concorso con altri soggetti pubblici e privati, a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di sostegno e sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio; 3. opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno dello sviluppo regionale e il rafforzamento delle imprese, assumendo, ove necessario, direttamente o tramite società specializzate, la funzione di organismo intermediario o beneficiario o attuatore; 4. opera per lo sviluppo e il miglioramento dell'attrattività localizzativa del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo del Lazio, anche tramite progetti, programmi ed iniziative tese a facilitare gli interscambi commerciali, tecnologici e produttivi con l'estero, a favorire la localizzazione di investitori esteri sul territorio regionale, a migliorare la cooperazione internazionale con imprese e organismi esteri; 5. promuove la creazione di una rete di soggetti specializzati operanti nei diversi settori dello sviluppo regionale. A tal fine costituisce o assume partecipazioni, anche maggioritarie o di controllo, in società e organismi che operino con finalità strumentali o collegate a quelle proprie. La Società, nel rispetto delle diverse specializzazioni e autonomie operative, garantisce il coordinamento dei soggetti della rete in funzione del raccordo delle loro attività con gli obiettivi ed indirizzi della Regione; 6. promuove la costituzione di appositi strumenti finanziari, direttamente o tramite società appositamente costituite, anche sotto forma di fondi di finanziamento e di garanzia, avvalendosi della collaborazione di intermediari bancari, finanziari e di investitori istituzionali; 7. partecipa, nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o comunitari, al capitale sociale di imprese a seguito di specifiche delibere degli organi competenti, anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili; 8. gestisce, in particolare nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programmi

progettazione e gestione di strumenti finanziari e agevolativi attraverso risorse qualificate ed ha maturato una esperienza pluriennale negli ambiti descritti, in particolare per quanto concerne la programmazione e l'attuazione dei Programmi cofinanziati dai fondi SIE.

2. Il quadro normativo di riferimento

L'art.192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”*

È necessario, pertanto, ai fini dell'affidamento in oggetto verificare:

1. la natura di ente *in house* della società Lazio Innova S.p.A.;
2. le ragioni dell'affidamento all'ente *in house* e del mancato ricorso al mercato, evidenziando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
3. la congruità economica dell'offerta ricevuta, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione.

3. La natura di ente *in house* di Lazio Innova S.p.A.

L'affidamento *in house* rappresenta un modello organizzativo alternativo all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti e servizi pubblici, per effetto della quale una PA si avvale, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio, di soggetti distinti sul piano formale, ma sottoposti al suo penetrante controllo analogo.

Ai sensi dell'art.5 co.1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un appalto pubblico aggiudicato a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

comunitari e dal D.Lgs. 123/98, per incarico conferito dalla Regione o da altri enti pubblici, o per effetto di apposite disposizioni normative o di programmi comunitari o nazionali, fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza e il sostegno tecnico e finanziario alle imprese laziali operando, ove possibile, in collaborazione con il sistema creditizio e finanziario; 9. sostiene e sviluppa attività di ricerca, innovazione e trasferimento delle conoscenze e competenze tecnologiche del sistema regionale, sia attraverso la gestione di strumenti finanziari che attraverso la gestione di fondi per la progettazione e l'attuazione di programmi ed iniziative specifiche; 10. realizza - anche mediante società all'uopo costituite o partecipate - analisi, studi, ricerche, consulenze, presta assistenza tecnica, esegue servizi di ingegneria e di architettura, anche integrati quali, esemplificativamente, gli studi di fattibilità, la progettazione, la direzione lavori, le valutazioni di congruità tecnico - economica, gli studi di impatto ambientale; 11. promuove la costituzione e il collocamento di fondi chiusi di investimento mobiliari e immobiliari, a livello regionale o interregionale, avvalendosi della collaborazione di intermediari bancari, finanziari e di investitori istituzionali; 12. stipula con enti od istituti di credito convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali; 13. effettua qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare, e svolge ogni altra attività ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale. [...]

- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

In coerenza con quanto sopra specificato l'art.16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (cd. Decreto Madia) ha definito *in house* quelle società che possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto a condizione che:

- a) non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- b) lo statuto o appositi patti parasociali prevedono clausole per le quali l'ente o gli enti soci esercitano tramite particolari diritti il controllo analogo;
- c) lo statuto prevede che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Lazio Innova S.p.A. è una società partecipata in maggioranza dalla Regione Lazio e al 19,50 % dalla Camera di Commercio di Roma anch'essa Ente pubblico².

In particolare, così come disciplinato dall'art.5 dello Statuto vigente, Lazio Innova S.p.A. opera su incarico della Regione Lazio – ivi compresi gli enti dipendenti e le altre società regionali sottoposte a controllo analogo - e comunque su incarico dei Soci che esercitano su di essa un controllo analogo a quello di cui dispongono nei confronti dei loro uffici e servizi; essa può svolgere prestazione di servizi a favore di altri soggetti pubblici o privati nell'attuazione delle politiche regionali di sviluppo.

In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dalla Regione Lazio.

La Società, nell'ambito della attuazione dei propri fini istituzionali, agisce in regime di affidamento "*in house providing*" nella individuazione delle attività da compiere, delle relative modalità e delle risorse da impiegare; nella gestione dei fondi speciali nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programmi comunitari e dal D. Lgs. 123/98.

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto vigente Lazio Innova S.p.A, in conformità con quanto disposto dalla Legge regionale n. 6/1999 e ss.mm.ii. e dall'articolo 2, della Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10, e al fine di garantire alla Regione Lazio l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, opera sulla base di uno specifico **programma di intervento triennale** che illustra: le attività da realizzare ed i risultati da raggiungere nel triennio successivo; i relativi costi e ricavi; la valutazione dei rendimenti economici e finanziari attesi; la previsione dei benefici socio-economici e delle ricadute occupazionali generati; le priorità di utilizzo delle risorse. Il programma triennale è attuato mediante **piani annuali**, redatti dalla Società entro il mese di ottobre di ogni anno. Il piano annuale indica le attività da realizzare, le previsioni economiche e le spese di funzionamento della Società. Il programma triennale e i piani annuali vengono inoltrati alla Regione Lazio per l'approvazione da parte della Stessa. La Società redige un rapporto consuntivo sull'andamento della gestione dell'anno precedente, anche in relazione alle società partecipate. Il rapporto consuntivo è inviato, in allegato al bilancio annuale della Società, alla Regione.

² Art. 1, comma 1, della legge 580/93 e s.m.i.: Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: "camere di commercio", sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Lazio Innova S.p.A è, altresì, tenuta ad inviare al Socio Regione Lazio, una relazione periodica sullo svolgimento di tutte le attività aziendali proprie e delle società partecipate.

La Regione Lazio può prevedere, con convenzioni generali o in relazione ai singoli atti di affidamento dei servizi, modalità di controllo specifiche ed aggiuntive rispetto a quelle indicate nello Statuto.

Ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a chiedere, in assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, la preventiva autorizzazione della Regione Lazio e di eventuali altri Soci che esercitino un controllo analogo, per l'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli atti di seguito specificati:

- approvazione dei piani industriali o dei *business plan*;
- acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, valori mobiliari, rami d'azienda ed affitti di rami d'azienda. Acquisti e alienazioni di partecipazioni in società, ad eccezione delle partecipazioni acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o comunitari che prevedono la partecipazione al capitale sociale delle imprese, da parte di Lazio Innova S.p.A., a seguito di specifiche delibere degli organi competenti, ivi comprese le sottoscrizioni, le alienazioni o le risoluzioni anticipate di partecipazioni, patti parasociali, contratti d'investimento, prestiti obbligazionari, prestiti partecipativi e associazioni in partecipazione;
- stipula di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrazione di mutui e prestiti, consolidamento di debiti, emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazione e leasing), nonché, più in generale, di operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi della disciplina normativa comunitaria e nazionale.

La Giunta regionale compie, inoltre, verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati della società in relazione alle materie di competenza.

4. Le motivazioni della scelta per l'affidamento in essere

La scelta tra il sistema dell'affidamento tramite procedura di gara pubblica e il sistema dell'affidamento in house deve essere, come sopra esposto, preceduto dalla comparazione degli obiettivi pubblici che si intendono perseguire e delle modalità realizzative, avuto riguardo a: tempi necessari, risorse umane e finanziarie da impiegare, livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di economicità e massimizzazione dell'utilità per l'Amministrazione.

Con riguardo agli obiettivi pubblici è sufficiente evidenziare l'importanza strategica delle attività oggetto di affidamento.

Ai fini degli aspetti correlati agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche si sottolinea che con L.R. 13 dicembre 2013 n. 10 e successive disposizioni attuative, la Regione ha avviato l'azione di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale in attuazione dell'art. 22, comma 3, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).

La tradizionale elevata dipendenza delle imprese dal credito bancario e la conseguente significativa esposizione delle stesse ai contraccolpi derivanti dalle strategie di riduzione delle politiche di erogazione del credito, richiamano la necessità di promuovere interventi mirati per consentire la disponibilità di adeguate risorse finanziarie a favore delle imprese in possesso di adeguati margini di crescita e di sviluppo.

A ciò si aggiunge che nel ciclo di programmazione 2000-2006 la Regione Lazio ha percorso la strada dell'affidamento esterno nella gestione di fondi finanziari, con risultati non positivi che hanno sostanzialmente pregiudicato il conseguimento degli obiettivi definiti a sostegno dell'intervento pubblico.

Proprio in virtù di questi specifici esiti, la Regione ha di conseguenza puntato alla creazione ed al consolidamento di specifiche competenze interne nella gestione di strumenti di ingegneria finanziaria.

I fabbisogni presenti sul territorio, unitamente alle esperienze positive svolte nel periodo di Programmazione 2007-2013 nella creazione e gestione di strumenti di ingegneria finanziaria, hanno suggerito alla Regione Lazio di proseguire tali attività in favore delle PMI laziali con specifico riferimento al sostegno alla concessione dei prestiti e delle garanzie, nonché ad altri interventi attinenti strumenti finanziari di condivisione del rischio e di sostegno agli investimenti imprenditoriali.

In tale contesto non può non darsi atto del ruolo svolto nel corso della programmazione 2007-2013 dalla società in house Lazio Innova S.p.A.

Lazio Innova S.p.A. infatti ha maturato un'esperienza particolarmente significativa nella gestione degli strumenti finanziari avendo gestito direttamente e in maniera efficiente ed efficace, durante l'intero ciclo di programmazione 2007-2013, i seguenti strumenti di ingegneria finanziaria con una dotazione complessiva di oltre 144 milioni di euro:

1. Fondo Capitale di Rischio, volto ad investire insieme a co-investitori privati nel capitale sociale delle PMI nelle fasi di start-up ed espansione (24 Meuro, Attività I.3);
2. Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI (Fondo di partecipazione ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. 1083/2006), destinato ad investire in diversi strumenti di ingegneria finanziaria finalizzati a sostenere l'accesso ai finanziamenti alle PMI ritenuti coerenti con la strategia di investimento (119,8M€):
 - 69,8 Meuro, Asse I per 3 strumenti:
 - Fondo di patrimonializzazione PMI
 - Fondo per il prestito partecipativo alle start up
 - Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI
 - 50 Meuro, Asse II Attività II.1:
 - Fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione dell'energia rinnovabile
 - SMART ENERGY FUND
3. Fondo di Garanzia Aiuti alle PMI interessate dai PLUS con lo scopo di favorire l'accesso al credito alle PMI operanti nell'ambito delle aree individuate dai Piani Locali di Sviluppo Urbano (PLUS) – Attività V.1 – ed in quelle ad esse contigue e/o funzionali (0,01 Meuro, Attività I.5).

Nell'esercizio delle predette funzioni, Lazio Innova S.p.A. in collaborazione e per conto della Regione ha proposto ed attuato soluzioni operative tese al miglioramento continuo dell'efficacia gestionale degli strumenti finanziari gestiti, contribuendo attivamente al positivo esito che ha contrassegnato l'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria dei Programmi Operativi della Regione nel ciclo di programmazione 2007-2013 nel più ampio contesto nazionale ed europeo.

Per gli strumenti finanziari che lo prevedono, la capacità e le esperienze positive già svolte nel periodo 2007-2013 nella creazione di strumenti di ingegneria finanziaria, hanno dimostrato la capacità di Lazio Innova S.p.A. di mobilitare risorse private aggiuntive, apportando alla strategia regionale un valore aggiunto in termini di economicità e sostenibilità dell'intervento pubblico.

Quello acquisito da Lazio Innova S.p.A. rappresenta indubbiamente un *expertise* specifico, che coniuga alla attività tipica della consulenza, competenze specifiche richieste in materia di gestione di fondi strutturali (a partire dalle competenze indispensabili per adempiere agli obblighi di controllo, monitoraggio e rendicontazione) e che consente all'Amministrazione regionale di aver garanzie più che fondate circa l'ottenimento di un servizio di massima qualità, ma soprattutto la capacità di ottenere il pieno conseguimento degli obiettivi di politica di sviluppo e coesione che giustificano in questo campo l'intervento pubblico.

Sotto altro profilo si evidenzia che una società di capitali a totale partecipazione pubblica offre, sotto molteplici aspetti, maggiori garanzie ritenute imprescindibili per la tipologia di affidamento in oggetto.

In particolare si evidenzia:

- la possibilità di un controllo continuo dei livelli di qualità degli uffici preposti e la conseguente applicazione di standard di lavoro finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti, anche modificando le strategie operative inizialmente previste; controllo necessario per tempi particolarmente lunghi che vanno ben oltre il completamento della rendicontazione delle spese e la medesima chiusura del ciclo di programmazione (fissato al 2023);
- la possibilità per l'azionista di disporre la realizzazione di attività aggiuntive ove queste siano ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PO;
- la possibilità per l'azionista di rimodulare le attività anche disponendo la riduzione delle stesse in caso di valutazioni strategiche che impongano una decisione in tal senso;
- l'indipendenza (intesa come assenza di conflitti di interesse economico) rispetto alle imprese operanti sul mercato;
- l'assenza di finalità speculativa dato dal perseguimento di un interesse pubblico (rispetto anche ai fini di lucro di un operatore privato) nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016;
- la complementarietà del servizio richiesto con gli altri servizi già gestiti dall'ente strumentale privato in controllo pubblico.

Nel merito, con riguardo alle attività affidate a Lazio Innova S.p.A. si specifica che le stesse sono svolte sotto la supervisione di un Comitato di coordinamento (Comitato di governance) preposto anche al controllo dell'operato della società che verifica l'efficiente impiego delle risorse pubbliche ed il corretto svolgimento dei compiti affidati.

Ulteriore elemento da valutarsi con riguardo ai richiesti benefici per la collettività rinviene dalla considerazione che Lazio Innova S.p.A. non applica, a differenza di quanto comunemente accade da parte di altri operatori privati, commissioni, né alcun costo in capo ai destinatari finali.

5. Verifica della congruità economica

Relativamente all'analisi della congruità economica delle prestazioni che Lazio Innova S.p.A. andrà a svolgere nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, appaiono necessarie una serie di considerazioni di seguito riportate.

Secondo quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'Autorità di gestione procederà al calcolo dei costi e delle commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in base ai criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, di seguito riportati:

- a. l'erogazione dei contributi forniti dal Programma sostenuto da fondi SIE;
- b. le risorse restituite a fronte degli investimenti (o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia);

- c. la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare l'impatto dell'investimento;
- d. il contributo dello strumento finanziario agli obiettivi e agli output del Programma.

L'Autorità di gestione informa il Comitato di sorveglianza, istituito in conformità all'articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo, basato sui risultati, dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Con riferimento ai costi e alle commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42 del Regolamento 1303/2013, si richiama l'attenzione sull'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 il quale stabilisce che:

per un organismo che attua un **fondo di fondi**, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, non possono superare:

- a. il 3 % per i primi dodici mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento, l'1 % per i successivi dodici mesi e successivamente lo 0,5 % l'anno dei contributi del programma versati al fondo di fondi, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento al fondo di fondi fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo, e
- b. lo 0,5 % l'anno dei contributi del programma erogati dal fondo di fondi agli intermediari finanziari, secondo un calcolo pro rata temporis dal momento dell'effettivo pagamento da parte del fondo di fondi fino al rimborso al fondo di fondi, al termine del periodo di ammissibilità o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, lett. a), del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per un fondo di fondi non possono superare il 7% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati al fondo di fondi.

Per un organismo che fornisce **capitale azionario**, in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento non possono superare:

- a. una remunerazione di base pari allo 2,5% l'anno per i primi 24 mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento e successivamente l'1% l'anno dei contributi del programma impegnati a norma del pertinente accordo di finanziamento a favore dello strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data della sottoscrizione del pertinente accordo di finanziamento fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso dei contributi all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;
- b. una remunerazione basata sui risultati pari il 2,5% l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di capitale azionario, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di write-off o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per uno strumento finanziario che fornisce

capitale azionario, non possono superare il 20% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario.

Per un organismo che fornisce **prestiti**, in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento non possono superare:

- a. una remunerazione di base pari allo 0,5% l'anno dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'Autorità di gestione oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;
- b. una remunerazione basata sui risultati pari all'1% l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, lett. d), del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per uno strumento finanziario che fornisce prestiti, non possono superare l'8% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario.

Per ciò che concerne le **sovvenzioni, gli abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia** invece, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e c) del Regolamento 1303/2013 non possono superare:

- a. una remunerazione di base pari allo 0,5% l'anno dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'Autorità di gestione oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;
- b. una remunerazione basata sui risultati pari allo 0,5% dell'importo della sovvenzione pagato ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento a vantaggio dei beneficiari finali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, lett. f), del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per uno strumento finanziario che fornisce sovvenzioni, non possono superare il 6% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario.

Da ultimo, relativamente agli strumenti finanziari che forniscono **garanzie**, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1303/2013 non possono superare:

- a. una remunerazione di base pari allo 0,5% l'anno dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;
- b. una remunerazione pari all'1,5% l'anno dei contributi del programma impegnati per contratti di garanzia in essere ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle risorse reimpiegate imputabili ai contributi del programma, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'impegno fino alla scadenza del contratto di garanzia, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, lett. d), del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per uno strumento finanziario che fornisce garanzie, il 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario.

Ciò premesso, per la gestione del Fondo di fondi da parte del soggetto gestore e per la gestione degli strumenti finanziari, i costi di gestione riconoscibili alla Società sono determinati sulla base di una stima riportata nel Piano aziendale di FARE Lazio (per quanto concerne il FdF) e nel Piano aziendale di Innova Venture (SF che fornisce capitale azionario); essendo l'attività di gestione del FdF e dello SF assimilabile ad una attività di assistenza tecnica, la stima dei costi è effettuata in conformità ai costi per profilo professionale considerati congrui in base l'Allegato 2 alla DE G03994/2016.

Sia per le risorse interne alla Società sia per i consulenti esterni, i Piani di FARE Lazio e di Innova Venture citati individuano i costi della giornata/persona contabilizzata sulla base di un numero di giornate/uomo indicative ai quattro livelli di professionalità rappresentati nella tabella successiva.

Livello	Profilo	Costo/giorno/uomo
Coordinatore	Risorsa con titoli e con esperienza specifica oltre che decennale nel settore (Dirigente Responsabile del Servizio) o in specifico settore di interesse (Capo Unità organizzativa)	618
Senior	Risorsa con titoli e con esperienza specifica almeno decennale per la gestione di programmi operativi regionali o nazionali o nello specifico settore di interesse (Capo Progetto e/o Responsabile di task force, Responsabile di Funzione)	450
Intermedio	Risorsa con titoli e con esperienza specifica almeno quinquennale per la gestione di programmi operativi regionali o nazionali nello specifico settore di interesse (Es. Impiegato esperto, Tecnico, Specialista, Analista, Progettista, Revisore, Formatore)	354
Junior	Risorsa con titoli e/o con esperienza lavorativa almeno biennale nello specifico settore di interesse (Es. Addetto, Impiegato, Addetto esperto, Impiegato esperto, Tecnico).	258

Dai costi suddetti discende la remunerazione dei Servizi prestati, dettagliati in specifiche Relazioni sulle attività realizzate e secondo le modalità riportate nell'Accordo di finanziamento che disciplina i rapporti tra le parti, in base al numero di giornate per profilo professionale impegnato.

La valutazione sulla congruità economica dell'offerta proposta dal soggetto *in house* ha tenuto in debita considerazione sia l'oggetto sia il valore della prestazione. Tra gli ulteriori criteri che hanno condotto a ritenere congruo l'affidamento alla Società *in house* si citano, in modo esemplificativo e non esaustivo, inoltre:

- la qualità e la professionalità del personale utilizzato, che ha già un *know how* ed un bagaglio di conoscenze stratificate nel tempo nello svolgimento prolungato di funzioni proprie dell'Ente;
- retribuzioni eque, poiché la società *in house* è soggetta all'osservanza di oneri stringenti in materia di tutela del lavoro (Cons. di Stato sent. n. 2252/2017);

- l'osservanza da parte della Società *in house* delle normative in tema di appalti pubblici, trasparenza, anticorruzione, pubblicità, privacy, antimafia, che produce un valore aggiunto rispetto alla sola economicità, intesa in senso di risparmio di costi;
- comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi nel rispetto delle regole pubbliche, ivi comprese quelle relative al conferimento di incarichi professionali ed al reclutamento del personale ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 175/2016;
- il ricorso al mercato per quanto riguarda la gestione degli SF di Credito e Garanzia, nonché la selezione del Comitato di Investimento che assume le decisioni rispetto alla Sezione del FdF Lazio Venture.

6. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 D. Lgs. 50/2016

Tenuto conto delle verifiche e delle motivazioni sopra esposte può ritenersi, da un lato che il modello dell'affidamento a società di capitale a totale partecipazione pubblica per la gestione dei servizi valutati risulta senz'altro quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione e, dall'altro, che ricorrono tutti i presupposti dettati dal Codice dei Contratti Pubblici affinché la Regione Lazio possa confermare l'affidamento dei servizi di che trattasi alla società *in house* Lazio Innova S.p.A.

In particolare si è verificato che:

- Lazio Innova S.p.A. è un ente *in house* della Regione Lazio;
- Lazio Innova S.p.A. possiede le competenze tecniche e specifiche che hanno assicurato e garantiranno per il futuro la qualità del servizio in oggetto, nonché modalità attuative in grado di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di politica pubblica da parte della Regione, anche in coerenza con le finalità delle politiche di coesione e di utilizzo dei fondi comunitari;
- sussistono giustificate motivazioni per non ricorrere al mercato ed affidare a Lazio Innova S.p.A. le attività di organismo gestore del FdF FARE Lazio della programmazione 2014-2020 in conformità dell'art.38 par.4 lett. b) iii) del Regolamento (UE) n.1303/2013;
- da tale affidamento derivano evidenti benefici in termini di efficienza, di affidabilità, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- le prestazioni dariceversi da parte di Lazio Innova S.p.A., definite in base all'Accordo di finanziamento che disciplina i rapporti tra le parti, risultano essere congrue.